



CITTA' DI CAVARZERE
(Provincia di Venezia)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Municipale Propria sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. e dal D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, trovano attuazione le disposizioni insite nella normativa statale di riferimento.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 e s.m.i.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune che può esercitare le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta medesima con modalità diretta, in forma associata con altri enti, mediante società partecipata o tramite affidamento a soggetto esterno, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure ad evidenza pubblica ove previste.
2. L'eventuale affidamento a società partecipata o a soggetto esterno delle funzioni di cui al comma precedente implica il trasferimento agli affidatari delle potestà pubbliche e dei rapporti giuridici tributari e processuali connessi alle funzioni medesime. Il Comune conserva la titolarità del potere di regolamentazione della materia e di fissazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

Art. 4 - Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. Nel caso in cui il Comune, secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente, affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta ad una società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa.

Art. 5 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'Imposta Municipale Propria è il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di concessione di immobili o aree demaniali, il soggetto passivo

- dell'imposta è il concessionario.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla loro nomina.
 5. Rientra tra i diritti reali, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice Civile. Pertanto, il coniuge superstite è obbligato al pagamento dell'intera imposta dovuta per l'abitazione coniugale, indipendentemente dal fatto che contitolari del diritto di proprietà sulla casa in questione siano anche altri eredi, come ad esempio i figli. Qualora invece il defunto non sia stato titolare del diritto di proprietà, non è possibile la costituzione di alcun diritto di abitazione.
 6. Il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente all'alloggio assegnato e ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo dell'imposta dal momento dell'assegnazione dell'alloggio. Per le cooperative a proprietà indivisa, invece, la soggettività passiva rimane in capo alle stesse, in quanto i soci non hanno alcun diritto sugli immobili.
 7. L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto, non può considerarsi soggetto passivo ai fini dell'imposta, in quanto non è titolare di un diritto reale di godimento.
 8. Per gli immobili in multiproprietà o proprietà turnaria, il soggetto obbligato al versamento dell'imposta è l'amministratore del condominio o della comunione, con successivo addebito ai singoli titolari delle somme dovute da ciascuno di essi sulla base del riparto effettuato dallo stesso amministratore.

Art. 6 - Determinazione aliquote e detrazioni

1. Le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e possono essere differenziate per le tipologie di immobili in esso espressamente richiamate.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, si detrae un importo pari a quello minimo previsto dalla legge.

CAPO II FABBRICATI

Art. 7 - Definizione

1. Si intende per fabbricato l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo assumono rilievo soltanto

nell'ipotesi in cui l'immobile non sia stato ancora iscritto in catasto. In caso contrario, il fabbricato è soggetto all'imposta a partire dalla data della sua iscrizione al catasto edilizio urbano.

Art. 8 - Base imponibile dei fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 C/4 e C/5;
 - c) 80, per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è aumentato a 65 a decorrere dal 01 gennaio 2013;
 - e) 55, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati oggetto di demolizione oppure di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica così come definiti dall'art. 3 comma 1 lettere c), d) e f) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, la base imponibile ai fini dell'imposta è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di effettivo inizio dei lavori sino alla data di ultimazione del fabbricato, in analogia con quanto previsto nell'art. 7 comma 2 del presente regolamento.

Art. 9 - Fabbricati rurali

1. Ai fini dell'imposta, si considerano fabbricati rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, e s.m.i.
2. I fabbricati di cui al comma precedente versano l'imposta sulla base dell'aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi dell'art. 13 comma 8 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti ad imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale secondo le disposizioni del successivo art. 10, usufruiscono delle relative agevolazioni.

Art. 10 - Abitazione principale

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze come di seguito definite, usufruiscono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, dell'aliquota ridotta e della detrazione stabilite dal Comune sulla base dell'art. 13 commi 7 e 10 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,

- le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
4. Sono equiparate all'abitazione principale ed usufruiscono sia della detrazione che dell'aliquota agevolata di cui al comma 1 anche:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o di cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
 5. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 6. La detrazione spettante è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo.
 7. Usufruiscono della sola detrazione di cui al comma 1, ma non della relativa aliquota ridotta, le seguenti tipologie di immobili:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi di Case Popolari.

Art. 11 - Pertinenze

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano da considerarsi tali.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistate separatamente dalla stessa.
4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.

Art. 12 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 13 - Riduzioni di imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e risultare inagibile o inabitabile interamente o parzialmente. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. Ai fini IMU si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata, in ogni caso con effetto non retroattivo:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

CAPO III AREE FABBRICABILI

Art. 14 - Definizione

1. E' definita area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate in base ai criteri previsti agli effetti dell'indennità di

- espropriazione per pubblica utilità.
2. Indipendentemente dalla loro qualificazione, sono soggette ad imposta tutte le aree la cui edificabilità è desumibile dal piano di governo del territorio oggetto di adozione da parte del Comune, a prescindere dalle approvazioni successive.
 3. Il dirigente responsabile del settore tecnico competente, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
 4. Ai fini dell'imposta, non sono comunque da considerare edificabili:
 - a) le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di qualsiasi edificazione;
 - b) le aree pertinenziali dei fabbricati, come definite dal successivo art. 16;
 - c) i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, condotti direttamente dagli stessi, sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali. Qualora tale attività non sia condotta direttamente da tutti i comproprietari ma soltanto da uno o da alcuni di questi, l'agevolazione trova applicazione a tutti i contitolari purché non si tratti di persone giuridiche aventi ad oggetto attività diverse da quelle richiamate. Nel caso in cui le attività di cui sopra siano svolte solo su una parte dell'area, la restante parte della stessa rimane soggetta ad imposta quale area fabbricabile.

Art. 15 - Determinazione della base imponibile

1. Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato - in assenza di quanto previsto dal successivo comma 2 - sulla base dei valori di mercato realizzati nella zona per la vendita di aree con analoghe caratteristiche.
2. Il Comune, con specifico provvedimento, può determinare per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio. Qualora l'imposta risulti correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato non si procede ad accertamento, fatto salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in atto pubblico di cui al successivo comma 3.
3. In presenza di atti pubblici (ad es. compravendite, donazioni, successioni ecc.) il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta è quello dichiarato nell'atto stesso. Per gli anni successivi a quello in cui è avvenuto l'atto, il valore deve essere confrontato con quello venale in comune commercio di cui ai commi 1 o 2 e l'imposta deve essere versata sulla base del maggiore dei due.
4. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre all'ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il soggetto attivo si riserva la possibilità di verificare tale perizia usufruendo anche del sostegno dell'ufficio tecnico comunale.
5. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
6. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area e di messa in opera degli interventi di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento.
7. Analogamente per le unità appartenenti alle categorie catastali F/2, F/3 ed F/4 la

base imponibile è costituita dal valore dell'area di sedime lorda del fabbricato.

Art. 16 - Aree fabbricabili pertinenziali

1. Si considera parte integrante del fabbricato, e pertanto non assoggettabile ad imposta separatamente, anche l'area fabbricabile che - per espressa dichiarazione del contribuente secondo le modalità di cui al successivo comma 3 - ne costituisce pertinenza (es. giardino, posto auto, rampa, corsello ecc.). A tal proposito non assume rilevanza il fatto che l'area sia accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrano entrambe i presupposti indicati dall'art. 817 del Codice Civile, ovvero:
 - a) presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o a ornamento intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (cosiddetto bene principale) per il miglior uso di quest'ultimo;
 - b) presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia il titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale.
3. Il soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando un'apposita dichiarazione, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.

CAPO IV TERRENI AGRICOLI

Art. 17 - Definizione e determinazione della base imponibile

1. Ai fini dell'imposta, è considerato terreno agricolo il terreno adibito alle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ovvero alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli.
2. La base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, una rivalutazione del 25% e un moltiplicatore pari a 135.
3. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore di cui al comma 2 è pari a 110.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

CAPO V VERSAMENTI, RIMBORSI E CONTROLLI

Art. 18 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. A tal fine, viene computato il mese per intero se il soggetto passivo ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.
2. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Il versamento dell'imposta avviene in due rate scadenti al 16 giugno e al 16 dicembre, fatta salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Qualora entro la scadenza della prima rata non siano state deliberate dal Comune le aliquote da adottare nell'anno in corso, il versamento in acconto dovrà essere effettuato adottando le aliquote vigenti per l'anno precedente, con obbligo di conguaglio alla scadenza del saldo.
5. Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente con modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
6. Si ritengono regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva, purché l'imposta sia versata per intero e nei termini di legge e a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
7. Non si procede al versamento dell'imposta qualora l'importo annuo da versare non sia superiore ad € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta.

Art. 19 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal pagamento.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi calcolati al saggio legale vigente.
4. Non si procede alla liquidazione del rimborso qualora la somma dovuta non superi l'importo di € 12,00.

Art. 20 - Accertamenti

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'Imposta Municipale Propria dovuta è acclarato dal funzionario responsabile del tributo mediante avviso di accertamento motivato nel quale sono computati l'imposizione o la maggiore imposizione, gli interessi e le sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'Imposta Municipale Propria.
2. Gli interessi dovuti vengono calcolati sulla base del saggio legale vigente e con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.
3. Nell'ambito della attività di controllo, il soggetto attivo può richiedere dati e notizie al contribuente, inviare questionari e rivolgersi agli uffici pubblici competenti al fine di ottenere le informazioni necessarie.
4. All'Imposta Municipale Propria si applica l'istituto dell'accertamento con

adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n, 218.

5. Non si procede all'emissione dell'accertamento qualora l'importo dovuto non superi l'importo di € 12,00.
6. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

Art. 21 Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi.

Art. 22 - Rateizzazione dell'Imposta

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 1.000,00 eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di E. 2.000,00.
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economico finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
5. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
7. Viene determinato in E. 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

Art. 23 - Riscossione coattiva

1. Qualora l'avviso di accertamento non venga pagato entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione, si procederà alla riscossione coattiva del dovuto mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
2. L'ingiunzione deve essere notificata al soggetto passivo, a pena di decadenza,

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 24 – Attività di controllo

1. Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, il Servizio comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2012.
2. Dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme comunali in precedenza approvate che risultano in contrasto con quanto in esso contenuto.